

5

N. 547/22 R.G. N.R.

N. 2752/22 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

AVVISO DI PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
(Art. 127 c.p.p.)

Il Cancelliere ELVIRA CANDURRO
in relazione al procedimento n. 2752/22 R GIP
nei confronti di : LO SAPIO CARMINE
per il reato di : artt. 595, 479, 482 C.P.
a seguito di decreto in data 7.9.2022 del G.I.P. Dr.SSA CRISCUOLO
ai sensi dell'art.127 c.p.p. in relazione all'art.

COMUNICA

AL SIG. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

AVVISA

- Sig. Procuratore della Repubblica presso SEDE – DR. PRISCO
- INDAGATO: LO SAPIO CARMINE NATO A MARIGLIANO IL 29.10.1953 E RES. A POMPEI VIA ALDO MORO I TRAV. N. 30
- AVV. ILARIA MIELE DEL FORO DI T.A. (DIF. D'UFFICIO PER INDAGATO)
- P.O.: DE ANGELIS LUISA NATO A VICO EQUENSE IL 7.12.78 E DOM. EX ART. 33 DISP. ATT. C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE AVV. MASSIMILIANO SARTORE DEL FORO DI T.A.

che è stato fissato per il giorno **26 GENNAIO 2023 (RUOLO DOTT.SSA CRISCUOLO)**, alle ore 9.00 (con prosieguo), presso il Tribunale di Torre Annunziata, aula G.I.P., piano terra, la deliberazione in Camera di Consiglio quanto alla richiesta DI OPPOSIZIONE DELLA P.O. ALLA RICH. DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. presentata 4.7.2022.

Si avverte che potranno presentare memorie in Cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Torre Annunziata, 12.9.2022

Cancelliere
Elvira CANDURRO

N. 567/22 R.G. notizie di reato
N. 2752/22 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio per opposizione alla richiesta di archiviazione e nomina difensore di ufficio all'indagato
(artt. 97, 127, 409 e 410 c.p.p., 103 D.P.R. n. 115/2002, 28 e 30 disp. att. c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Mariaconcetta Criscuolo

- letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato pendente nei confronti di:

LO SARO e ARNONE,

INDAGATO/I

Reato/i: Art. 595, 479, 482 cp;

- identificata la p.o. in LISA DE ANGELO

Difesa di fiducia dall'avv. MARCELLO SANTONIS FORO T.A.

- letta l'opposizione della p.o. alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.;

- ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione;

- rilevato che l'indagato/i non ha nominato ad oggi un difensore di fiducia, e che pertanto è necessario nominargli un difensore di ufficio;

- esaminati gli elenchi predisposti e osservati i criteri fissati dal Consiglio Nazionale Forense;

- letti gli artt. 97, co. 3°, 127, 409 e 410 c.p.p.;

P.Q.M.

a) nomina, ai sensi dell'art. 97, co. 3°, c.p.p., difensore di ufficio l'avv.

ILANA MICELE (nominativo

fornito dall'apposito ufficio centralizzato);

b) avvisa l'indagato, sopra generalizzato, che:

- la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- è stato a lui nominato, quale difensore d'Ufficio in relazione al presente procedimento, l'avv. sopra indicato;
- ha facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia e, in mancanza, sarà assistiti dal difensore di ufficio sopra indicato;
- il difensore d'ufficio deve essere retribuito, sempre che non ricorrano le condizioni per accedere al gratuito patrocinio indicate nel punto che segue; in caso di mancata retribuzione del difensore d'ufficio, potrà procedersi ad esecuzione forzata;
- può accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, così come disciplinato dagli artt. 74-145 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, qualora sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 76 del D.P.R. sopra indicato, il quale così dispone:

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24;
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante. In tal caso i limiti indicati al comma precedente sono elevati di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
3. Ai fini della determinazione dei limiti di redditi indicati nel comma 1 si tiene conto dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero di imposta sostitutiva;
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi

c) fissa l'udienza in camera di consiglio per il giorno 26/1/2023 alle ore 9,00 e prosiegua.

Si dia avviso, almeno dieci giorni prima della data predetta, del presente decreto al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini, al difensore e alla persona offesa dal reato.


Dispone la notifica, unitamente all'avviso, del presente decreto al difensore, per la comunicazione di cui all'art. 30 disp. att. c.p.p., e all'indagato, per le informazioni di cui all'art. 103 D.P.R. n. 115/2002 e per la comunicazione di cui all'art. 28 disp. att. c.p.p.

Si dia comunicazione del presente decreto al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli.

Torre Annunziata, 7/10/2022

IL G.I.P.

Dott. Mariaconcetta Criscuolo



UFFICIO C.I.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
LI. 7/9/2022

IL CANCELLIERE
Elvira Candirò

